



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 97/ REGISTRO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER
FORNITURA SERVIZI OPI ALLA PIATTAFORMA SIOPE+;
CIG: B43A69E80C

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 12/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO che

L'art.1, comma 533, della Legge n.232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 17), ha introdotto l'obbligo per le P.A. di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso Ordinativi Pagamento e Incasso (OPI) e tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale (Siope+).

Per poter inviare gli Ordinativi di incasso e di pagamento OPI alla piattaforma Siope+ l'Ente deve scegliere la modalità di invio che può essere:

- il Servizio di OPI gratuito messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- un Tramite PA ovvero un partner tecnologico.

CONSIDERATO che la procedura applicativa SIPAL è costituita da procedure software prodotte e concesse in licenza d'uso della Società MAGGIOLI SPA e che, pertanto, i relativi aggiornamenti, le modifiche e le implementazioni sono rinnovabili dalla Ditta suddetta;

ATTESO che La Ditta Maggioli Spa con nota assunta al Prot. dell'Ente n. 21331 del 12/11/2024 ha fatto pervenire preventivo di spesa con l'offerta per la fornitura della soluzione SW OPI alla piattaforma Siope+, per un importo di euro 1700,00 oltre iva, di cui si allega in copia;

RITENUTO opportuno provvedere al più presto all'affidamento dei servizi sopra richiamati, al fine di garantire il normale invio dei mandati, reversali, giornale di cassa tramite SIOPE;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo n. 36/2023 disciplinante le procedure per l'affidamento di lavori, i servizi e le forniture;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

EVIDENZIATO, più in particolare, che:

- l'art. 50 sopra citato del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, - come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30.12.2018 (legge bilancio 2019) - ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro, "c.d. micro-acquisti", è ammessa la procedura di affidamento senza l'acquisizione di comunicazione telematiche anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (*extra MePA*);

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

CONSIDERATO che:

- dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici. Le disposizioni richiamate impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
- secondo il MIT, dal 1.1.2024 anche gli affidamenti infra 5.000 euro debbono avvenire mediante le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate;
- la c.d. “franchigia” per i micro-acquisti infra 5.000 euro di cui all'art. 1, comma 450, L.296/2006 (che prevede l'obbligo del ricorso agli strumenti telematici per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro), non è più applicabile dal 1.1.2024;

RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell'ANAC di mercoledì 10 gennaio 2024, nel quale viene specificato quanto segue: *“l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>, sarà disponibile anche per gli **affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”*;

DATO ATTO che:

- trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale che qui rileva trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs.vo nr. 36/2023;
- per l'effetto, ai fini dell'intervento in oggetto, si può prescindere dalla richiesta di più preventivi;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

EVIDENZIATO che, ancorché trattasi di affidamento consecutivo a medesimo soggetto e per medesimo oggetto, nel caso di specie ricorrono le condizioni per derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO, infatti, che:

- l'affidamento diretto in questione è di importo inferiore a 5.000 euro, sicché ricorre l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può essere altresì derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando puntualmente i tempi stabiliti e la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge in tal caso e soprattutto dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei

costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, come appurato in occasione dell'indagine di mercato condotta anteriormente al precedente affidamento diretto e di cui agli atti d'ufficio;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

TENUTO CONTO che:

- la soglia succitata di euro 5 mila, al di sotto della quale è consentita dal nuovo codice dei contratti pubblici la deroga in parola, rappresenta una novità rispetto alla previgente e inferiore soglia di euro 1.000, finalizzata a conformare tale limite a quello per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sottosoglia di beni e servizi;
- in questi termini si esprime anche la Relazione Illustrativa al codice approvato con D. Lgs. n. 36/2023, da cui si ricava che: *«Si è ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo, stabilendo che “è comunque consentito derogare alla rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”. In tal modo tale limite viene allineato a quello previsto dall'art. 1, comma 450 della l. n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sottosoglia di beni e servizi»;*

RITENUTO, pertanto, sufficiente una sintetica motivazione a supporto della deroga *de qua* nei termini sopra riportati;

RILEVATO, infatti, che:

- già le linee-guida Anac n. 4 (relative agli affidamenti sottosoglia e oggi abrogate), al paragrafo 3.7., avevano stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente;

- nel documento di consultazione sulla revisione delle stesse linee-guida n. 4, l'Anac aveva chiesto di formulare osservazioni sulla possibilità di aumentare, in correlazione con la modifica normativa, la soglia entro la quale le amministrazioni possono “derogare” all'applicazione del principio di rotazione con una scelta supportata da una motivazione sintetica;
- Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi sul documento di revisione delle linee-guida per gli affidamenti sottosoglia, ha precisato nel parere n. 01312 del 30 aprile 2019 che condivide l'innalzamento della soglia (da 1.000 a 5.000 euro) entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione;

RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, in considerazione della natura dell'intervento, della modesta entità della spesa e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate, atteso che il servizio in questione è necessario ed indispensabile al corretto funzionamento della macchina amministrativa;

DATO ATTO che:

- si è provveduto ad acquisire nei confronti del fornitore tutte le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m;
- la società affidataria è in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti per la procedura ordinaria;
- è stato acquisito il DURC On Line . con scadenza validità 21.01.2025;

ATTESO che, in relazione alla procedura in oggetto, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo Gara (CIG) **B43A69E80C**, la società dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 Legge n.136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 n uno al codice di comportamento dell'ente, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo a responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 22/12/2023, i. e., con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/2/24, i. e., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2027 – l’aggiornamento DUP 2024/2026– il piano degli indicatori, la nota integrativa al Bilancio ed i relativi allegati (Schemi D. Lgs. 118/2011) contestuale approvazione e presa atto della sussistenza degli equilibri di bilancio anno 2024;
- la delibera di Giunta Municipale n 20 del 15.02.2024 di approvazione del PEG 2024/2027 (art.169 del D.Lgs n 267/2000);

Visto il Provvedimento Sindacale n. 16 del 08/11/2024 di Nomina del Dott. Spallina Alessio, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’elevata Qualificazione, assunto con contratto a tempo determinato e part-time, Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’ O.R.E.L.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30.04.1991 n.10 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitante in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1. **DI APPROVARE** il preventivo e di provvedere alla scelta del contraente ai fini della fornitura della soluzione SW OPI Siope+ , così per come dettagliato nell'allegata proposta;
2. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta Maggioli SPA con sede legale in Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna, il servizio meglio specificato in premessa;
3. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di 1700,00, oltre IVA al 22% pari 374,00 per un importo totale di euro 2.074,00 sul capitolo n. 2141/0;
4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, con pagamento sul conto dedicato per il servizio in oggetto e come comunicato dalla predetta società, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di cui alla parte motiva è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data dell'ordine di rinnovo;
7. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

La presente determinazione:

- va inserita nel Registro Generale tenuto presso il settore Amministrativo;
- va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
- va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi della L.R. 11/2015 e nella sezione adempimenti ai sensi del D.Lgs

IL RESPONSABILE DEL	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
---------------------	-----------------------------

PROCEDIMENTO PINELLO	SPALLINA ALESSIO *
-------------------------	--------------------

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 97 / REGISTRO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 1441 DEL 12 novembre 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER
FORNITURA SERVIZI OPI ALLA PIATTAFORMA SIOPE+;
CIG: B43A69E80C

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Imp. n. /Anno	Prenotazione n.	Capitolo	Missione Programma Titolo Macro	Piano Finanziario U
2013/2024		2141	01 03 1 103	U.1.03.02.17.002

Gangi, li 12/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
SPALLINA ALESSIO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 97/ REGISTRO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER
FORNITURA SERVIZI OPI ALLA PIATTAFORMA SIOPE+;
CIG: B43A69E80C

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 12 novembre 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SPALLINA ALESSIO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa